SENTENZA N. Depositata II



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

La Corte d'Appello, in composizione o	collegiale nelle persone dei seguent
magistrati:	
dott. Carlo Coco	Presidente
dott.ssa Elena Vezzosi	Consigliere
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente	

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 549/2022 RGA avverso la sentenza n. 43/2023 R.S. del Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, pubblicata il 7/2/2023 e notificata ai legali INPS costituiti in primo grado in data 22/02/2023; accertamento rapporto di lavoro subordinato di tipo avente ad oggetto: Dirigenziale e connesse rivendicazioni economiche; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/01/2024; promossa da:

'), rappresentato e difeso dall'Avv. (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Roma;

appellante;

contro

., (C.F.: 3),

in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Carlo Andrea Galli, Giuseppe Magnano di San

pag. 1 di 23

Lio ed Emanuela Pino, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano (Mi);

appellata;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli; udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono
descritti in maniera analitica ed esaustiva nella gravata sentenza, ove si ha modo
di leggere al riguardo che: "[...] Con ricorso depositato in data 20.4.2018

ha convenuto in giudizio la società per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la Società convenuta è sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ex art. 2094 Cod. Civ.) a decorrere dal 3 giugno 2013; 2) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la categoria di Dirigente ed all'applicazione del c.c.n.l. Dirigenti Confapi applicato dalla convenuta; 4) per l'effetto condannare la Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al ripristino del rapporto di lavoro di cui trattasi con la riammissione in servizio del ricorrente nello svolgimento delle mansioni dallo stesso sempre esercitate descritte in narrativa e comunque conformi alla sua categoria di Dirigente; 5) condannare, altresì, la Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni non corrispostegli dal 3 giugno 2013 in poi sino alla data di deposito della sentenza, nella misura di Euro 5.281,85 lorde mensili, come previsto dal tabellare della contrattazione collettiva allegata, quantificate alla data del 28 febbraio 2018 in Euro 372.592,48, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, e fatte salve tutte le ulteriori retribuzioni da detta data in poi sino al deposito della sentenza, da quantificare sulla base dell'importo lordo mensile di Euro 5.281,85; 6) condannare altresì la Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al



pagamento in favore del ricorrente del trattamento aggiuntivo a titolo di trasferta ex art. 10 del c.c.n.l. rivendicato, quantificato nella misura di complessivi Euro 21.845,00, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge 7) ordinare su tutte le somme spettanti al ricorrente la maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria come per legge; 8) ordinare alla Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il versamento di tutti i relativi contributi previdenziali ed assistenziali di legge».

A sostegno del ricorso ha tra l'altro prospettato: 1) di avere iniziato a prestare attività lavorativa di tipo subordinato a favore della resistente, con decorrenza dal 3.6.2013; 2) l'avvenuto conferimento, in data 5.7.2013 a cura del CdA della resistente, di numerosi poteri per l'esercizio delle mansioni affidategli; 3) il sostanziale convergere nella propria figura della posizione sia di Consigliere di amministrazione delegato nonché di lavoratore subordinato, con mansioni di Responsabile Commerciale; 4) di avere svolto, al di là di qualsiasi indicazione formale di segno contrario anche presente negli organigrammi aziendali, sostanziali ed effettive mansioni dirigenziali, con gestione di tutto il personale adibito all'area commerciale della società; 5) di avere in concreto svolto tutte le mansioni analiticamente indicate in ricorso; 6) di avere impiegato dei beni aziendali per l'espletamento delle mansioni direttive affidategli; 7) di avere osservato, in esecuzione dell'incarico dirigenziale conferito, gli orari indicati al punto 30 della parte narrativa di cui al ricorso; 8) di essere stato oralmente invitato, in data 11.1.2017 da parte del nuovo Amministratore unico della società, ad abbandonare il posto di lavoro; 9) di avere eseguito le trasferte così come indicate alle pagg. 15 e ss. del ricorso. Nell'agire così per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale tra le parti (decorrente dal 3.6.2013 e da ritenersi ulteriore e cumulativo rispetto alla qualifica di A.D. della società resistente), nell'agire altresì per l'incameramento delle retribuzioni maturate e del trattamento aggiuntivo di trasferta previsto dall'art. 10 c.c.n.l. applicabile al caso di specie, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.

Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio la società resistente che, nel

pag. 3 di 2



prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nell'escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.

La causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 20.9.2019.

Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza del 14.4.2022, il G.L. si è riservato per la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. [...]".

Con sentenza n. 170/2022, emessa e pubblicata in data il 14/04/2022, il Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, ha rigettato integralmente il ricorso proposto dal sig.

, condannandolo altresì al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

Il Giudice a quo, in estrema sintesi, dopo aver individuato, alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, gli oneri probatori ricadenti sull'allora ricorrente, dopo aver analiticamente analizzato le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, ha disatteso le pretese del sig rilevando che "parte ricorrente non abbia assolto a quel composito onere probatorio su di sé incombente onde dimostrare l'avvenuto espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle svolte in veste di Amministratore della società, per giunta in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni dirigenziali".

Con ricorso depositato in data 14/10/2022, il sig. ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui già proposte in prime cure.

L'odierno appellante, in sintesi, riproposta la sua ricostruzione dei fatti di causa e riepilogato lo svolgimento del giudizio di primo grado, ha censurato la sentenza gravata sotto tre distinti profili.

In primo luogo, il sig. (pagine da 13 a 17 del ricorso in appello) sostiene che il Tribunale modenese avrebbe integralmente omesso di considerare le prove documentali allegate al ricorso ex art. 414 c.p.c. e, conseguentemente, omesso di motivare la decisione sulla scorta delle stesse.

In secondo luogo, l'odierno appellante (cfr. pagine 24 -> 37 del ricorso in



pag. 4 di 23



appello) deduce l'asserita erronea valutazione da parte del Giudice *a quo* delle risultanze probatorie emerse dall'escussione dei testimoni. Più precisamente, il sig contesta la rilevata inattendibilità del testimone ed eccepisce l'asserita assenza di motivazione con riguardo alle risultanze istruttorie testimoniali.

Da ultimo, con un ulteriore motivo di gravame, l'odierno appellante sostiene che il Giudice di prime cure, anche laddove non avesse ritenuto di riconoscere valore probatorio ai documenti prodotti in atti, quantomeno avrebbe dovuto ritenerli <a href="mailto:anche per la loro concordanza e univocità, "indizi" più che sufficienti per comportare l'inversione dell'onere probatorio in capo all'azienda". Inoltre, l'appellante si spinge ad affermare che il Tribunale di Modena sia "finito con l'invertire illegittimamente l'onere probatorio in capo al ricorrente".

La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, riproposta la propria ricostruzione dei fatti di causa, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso in appello per asserita "violazione dell'art. 434 cod. proc. civ." e, nel merito, ha analiticamente contestato in fatto ed in diritto i motivi di gravame articolati dal sig. chiedendo che questa Corte voglia: "[...] confermare la sentenza del Tribunale di Modena (Sezione Lavoro) n. 170/2022 pubblicata il 14 aprile 2022 (relativa al giudizio iscritto R.G. 499/2018); per l'effetto, voglia (...) rigettare le domande di cui al ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. e di cui al ricorso in appello perché inammissibili e/o infondate nel merito, condannando l'appellante a corrispondere alla società appellata – in persona del legale rappresentante pro tempore - spese, competenze ed onorari di ogni grado di giudizio, spese generali (15%) ex art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012, I.V.A. e C.P.A. [...]".

Con istanza del 03/01/2024, la difesa della società appellata ha allegato e documentato che, con effetto dal 31 dicembre 2023, "

è stata

"è stata

fusa per incorporazione in

Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti
già prodotti dalle parti in causa e delle prove testimoniali assunte in prime cure.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare va disattesa
l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dal sig.

per

pag. 5 di 23





asserita violazione dell'art. 434 c.p.c. in quanta a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig.
non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso
illustrate.

Per quanto concerne il primo motivo di gravame, rileva la Corte che, a dispetto di quanto dedotto dall'odierno appellante, la gravata sentenza compie un'accurata disamina dei documenti prodotti in primo grado dal sig. (si vedano, in particolare le pagine 8→12 della gravata sentenza). Pertanto, priva di pregio è l'osservazione dell'appellante secondo la quale il Giudice di primo grado si sia limitato alla valutazione delle risultanze testimoniali "omettendo del tutto di considerare anche le prove documentali fornite dal dott."

A differenza di quanto dedotto dall'appellante, quest'ultimo non risulta aver mai svolto alcuna attività lavorativa che esulasse dalla propria qualità di Amministratore e di Amministratore Delegato della società appellata. Ciò è confermato non solo dalla proposta di assunzione del 21 marzo 2013, riferita solo ed unicamente alla carica di amministratore della società appellata ma anche dai verbali del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2013 e del 18 dicembre



pag. 6 di 23

2014, dai quali si evince inequivocabilmente la riconducibilità delle attività tutte svolte dall'appellante nell'alveo dei poteri di Amministratore della società appellata allo stesso conferiti (si vedano docc. 2 e 13 di parte appellante). Con specifico riferimento alla proposta di assunzione del 21 marzo 2013, la gravata sentenza puntualizza condivisibilmente che: "Sempre a livello formale si evidenzia come il doc. 1 di cui al ricorso si compendia in una mera proposta contrattuale, che non risulta essere stata sottoscritta da ambedue le parti oggi contendenti. Del resto, la stessa parte ricorrente prospetta, al punto 2) della narrativa di cui al ricorso, come il documento de quo abbia valore solamente di proposta di contratto".

In merito al verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2013 ed a conferma della pretestuosità delle doglianze dell'appellante, con ineccepibile , nella motivazione che confuta e neutralizza le eccezioni del sig. gravata sentenza, il Tribunale di Modena ha osservato quanto segue: "In via preliminare va evidenziato come al ricorrente fosse stato conferito in data 5.7.2013 il ruolo di Consigliere di Amministrazione, con conferimento dei singoli poteri (da esercitarsi in forma individuale) n. 4, 5, 16 ,18b, 20 e 21 analiticamente indicati nel verbale del CdA del 5.7.2013 (v. doc. 3 ricorso)". L'esclusione di un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale tra l'appellante e la società appellata è confermata dalla lettura della scrittura privata del 14 dicembre 2014, da cui appare ictu oculi la volontà dell'appellante di svolgere unicamente attività afferenti alla carica di amministratore della società appellata (doc.13 di parte appellante). Anche con riguardo a tale documento, il Tribunale di Modena ha "colto nel segno" osservando che: << Tale carica e i poteri conferiti sono stati confermati nonché ampliati giusta scrittura privata sottoscritta in data 18.12.2014 tra il ricorrente e (v. doc. 13 ricorso, in la allora controllante della resistente, società particolare punto 1 dell'accordo). Con la pattuizione del dicembre 2014, al ricorrente venivano così conferiti poteri di "coordinamento della propria attività ; sviluppo dei mercati nei quali la con il direttore generale Sig. Società e la Controllata sono attualmente presenti in modo sporadico e apertura di nuovi mercati; la gestione dei clienti individuati in accordo con il Sig.

pag. 7 di 23

ed il Consiglio di Amministrazione; organizzazione del personale dipendente destinato all'area commerciale della Società; selezione di nuovi agenti o addetti commerciali all'estero; coordinamento della funzione amministrativa>>.

Il Tribunale di Modena prosegue poi nella disamina della documentazione prodotta dall'appellante, attestando che le attività dallo stesso svolte (singolarmente individuate) rientrassero nell'alveo dei poteri attribuitigli in qualità di Amministratore della società appellata.

Con particolare riferimento alla presunta attività di "selezione e gestione della rete agenti di vendita internazionale", il Tribunale osserva che, «Tale incombente rientra infatti nel novero dei compiti conferiti al ricorrente, in qualità di amministratore delegato giusta pattuizione del dicembre 2014 in punto di "selezione di nuovi agenti o addetti commerciali all'estero; coordinamento della funzione amministrativa" >> (v. doc. 13 di parte appellante). Ancóra, con riguardo sia alle presunte trasferte compiute dall'appellante sia alla definizione di contratti commerciali, nella gravata pronuncia viene precisato che tali attività null'altro fossero se non (v. doc. 2 ricorso) sia nelle voci "sviluppo dei mercati nei quali la Società e la Controllata sono attualmente presenti in modo sporadico e l'apertura di nuovi mercati; gestione dei clienti individuati in accordo con il Sig. ed il Consiglio di Amministrazione" di cui alla scrittura privata del dicembre 2013 (v. doc. 13 ricorso)>>.

Con riferimento all'invio di report, il Tribunale modenese ha correttamente rilevato che: <<Si ritiene che si inserisca all'interno di quei compiti di "coordinamento della propria attività con il direttore generale Sig.

" e di "gestione dei clienti individuati in accordo con il Sig. ed al Consiglio di Amministrazione" di cui alla scrittura privata del dicembre 2014 (v. doc. 13 ricorso)>>.

Con riferimento ai poteri di spesa ed al possesso di una carta di credito aziendale, nel medesimo senso il Giudice di prime cure ha condisibilmente rilevato che tali circostanze "descrivono una situazione fattuale sussumibile all'interno delle facoltà di cui ai punti 18b e 20 del verbale di CdA del 5.7.2013 (v. doc. 2 ricorso)".



Da ultimo, con la sentenza impugnata, con riferimento alla dicitura "Business Development Director" riportata sui biglietti da visita dell'appellante, il Tribunale di Modena ha specificato come <<trattasi di attività che, ancora una volta, risulta ricompresa nel novero delle mansioni di cui alla scrittura privata del dicembre 2014: "sviluppo dei mercati nei quali la Società e la Controllata sono attualmente presenti in modo sporadico e l'apertura di nuovi mercati" (v. doc. 13 ricorso)>>.

Proprio il meticoloso raffronto tra la documentazione prodotta e le asserite attività svolte dall'appellante ha condotto il Giudice *a quo* a concludere, del tutto legittimamente, che tra l'appellante e la società appellata mai vi sia stato alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato.

L'odierno appellante lamenta poi il mancato esame di alcuni ulteriori documenti. Con riferimento agli organigrammi aziendali, relativi agli anni 2013/2014 e 2015, si osserva che gli stessi, come appresso meglio chiarito, sono stati oggetto di istruttoria testimoniale. Peraltro, come tempestivamente dedotto dalla società appellata nel primo grado di giudizio, senza essere smentita sul punto, gli organigrammi aziendali contemplavano insieme ai dipendenti della società appellata anche i diversi amministratori della stessa ed in essi risultava in ogni caso ben comprensibile il ruolo di mero Amministratore dell'appellante.

Con riguardo ai biglietti da visita, contrariamente a quanto asserisce il sig.

circa l'omesso esame dei documenti da lui prodotti con il ricorso ex art. 414 c.p.c., nella gravata sentenza si ha modo di leggere che: "L'esistenza di un biglietto da visita (v. doc. 4 del ricorso) costituisce elemento indiziario inidoneo a fondare la pretesa attorea (sulla scarsa valenza probatoria del biglietto da visita, si richiama il passaggio motivazionale di cui al punto 4.3 di Cass., 28.5.2018, n. 13304)". Considerazione questa che trova la piena condivisione di questa Corte.

Con riferimento alla "lista di agenti", "ai contratti di agenzia sottoscritti" ed "ai relativi recessi", il Tribunale di Modena ha puntualmente rilevato che: << Le considerazioni sin qui espresse devono ritenersi valevoli anche per l'ulteriore prospettata attività di selezione e gestione della rete agenti di vendita internazionale. Tale incombente rientra infatti nel novero dei compiti conferiti al

pag. 9 di 23

ricorrente, in qualità di amministratore delegato, giusta pattuizione del dicembre 2014 in punto di "selezione di nuovi agenti o addetti commerciali all'estero; coordinamento della funzione amministrativa" (v. doc. 13 ricorso)>>.

Nella gravata sentenza, il Giudice di prime cure si è pronunciato anche con riguardo alla stipula di contratti con fornitori ed alle trasferte effettuate dall'appellante. Nella gravata sentenza si ha modo di leggere sul pinto: <<si>ritiene che le trasferte compiute dal ricorrente e la definizione a cura del Sig.

i di contratti commerciali con i clienti si compendi in attività ricompresa sia nei poteri gestori di cui al punto 5 del verbale di CdA del 5.7.2013 (v. doc. 2 ricorso) sia nelle voci "sviluppo dei mercati nei quali la Società e la Controllata sono attualmente presenti in modo sporadico e l'apertura di nuovi mercati; gestione dei clienti individuati in accordo con il Sig. ed il Consiglio di Amministrazione" di cui alla scrittura privata del dicembre 2014 (v. doc. 13 ricorso)>>.

Anche in relazione alle e-mail dalle quali sarebbe emerso che l'appellante concordasse le proprie ferie, richiedessi permessi e giustificasse le proprie assenze alla società appellata (affermazione, come si vedrà, oggetto di attività istruttoria testimoniale), nella gravata sentenza il Tribunale di Modena si è puntualmente pronunciato, affermando: "Parimenti, non sono emersi apprezzabili e convergenti riscontri probatori circa l'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo-gerarchico del Direttore Generale della convenuta in punto richiesta e concessione, a proprio favore, di ferie e permessi o di necessità di giustificare le proprie assenze (v. punti 41 e 42 della parte narrativa di cui al ricorso)".

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non può che affermarsi come il Tribunale di Modena abbia debitamente valutato tutti i documenti forniti dall'odierno appellante a sostegno delle proprie pretese. Non solo. Il Tribunale non si è limitato ad esaminare tali documenti singolarmente, ma ne ha dato una lettura combinata e sistematica con quanto risultante dagli stessi documenti n. 2 e 13, prodotti in primo grado dall'appellante.

In ogni caso, ad ulteriore conferma dell'infondatezza del primo motivo di appello, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione,



pag. 10 di 23

secondo cui: "Spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni" (Cassazione Sezione Lavoro 21 marzo 2023 n. 8066).

A tanto consegue, ad avviso della Corte, che il primo motivo di appello deve essere rigettato.

Parimenti infondato appare il secondo motivo di appello formulato dal sig.

a mezzo del quale sono state censurate le valutazioni del Giudice di prime cure relative alle espletate prove testimoniali.

L'appellante si spinge a sostenere, in particolare, che la motivazione resa dal Tribunale di Modena nella gravata sentenza in merito all'inattendibilità del testimone sia "a dir poco superficiale, in ogni caso, non condivisibile, ingiusta ed erronea" (pagina 20 del ricorso in appello). In realtà, dalla lettura della gravata pronuncia (pagina 10), emerge chiaramente la condivisibile motivazione sottesa alla decisione del Tribunale di considerare palesemente inattendibile il testimone . Ed invero, nella gravata sentenza si ha modo di leggere sul punto: "per la davvero scarsa attendibilità del secondo (che ha dichiarato di essere già stato a conoscenza, prima di rendere la propria deposizione, di alcune domande che gli sarebbero state rivolte nel corso della fase istruttoria; cfr. verbale di udienza del 3.3.2021)".

In tal senso, si rammenta quanto dichiarato dal testimone nel corso dell'udienza di escussione del 3 marzo 2021. Alla domanda del Giudice "Ha qualche interesse in causa?", il testimone così rispondeva: "Dipende tutto da come andrà a finire la causa in giudizio tra e l". In conseguenza di ciò, il Giudice domandava: "Cosa intende quando dice che tutto

pag. 11 di 23



dipende da come andrà a finire?". Il testimone rispondeva in modo confuso, ripetendo quanto dichiarato. Ma non è tutto. Il difensore della società appellata domandava al sig. se avesse avuto notizia dei fatti di causa; quest'ultimo affermava non solo di esserne stato informato durante una telefonata con l'appellante, ma anche e soprattutto di aver avuto notizia riguardo ad alcune domande che gli sarebbero state rivolte. Nello specifico, il testimone affermava: "Sì, ne ho parlato con la telefono. Non so tutte le domande che mi verranno fatte, ma solo alcune".

Stando così le cose, non si comprende davvero come l'appellante possa avere l'ardire di discettare di "equivoca dichiarazione iniziale del teste suscettibile di errata interpretazione" (pagina 19 del ricorso in appello). L'inattendibilità del testimone emerge ictu oculi e, correttamente, il Tribunale si è pronunciato con riguardo alla stessa, senza che fosse necessario dilungarsi in elucubrazioni particolari, a fronte di dichiarazioni già di per sé chiare ed esaustive, nonché gravi e di possibile rilevanza penale che sono state rese dal testimone

Come noto, l'attendibilità di una testimonianza riguarda le dichiarazioni rese dal testimone, oggetto di interrogatorio, mentre la credibilità di un testimone attiene alla persona del testimone, soprattutto nei rapporti di quest'ultimo con le parti in causa. I due profili risultano strettamente connessi e confluiscono nella valutazione circa l'attendibilità o meno del testimone. Ed infatti, ove anche il Giudice nutra dubbi sull'effettiva attendibilità del testimone ciò non esime quest'ultimo dal dover condurre la sua escussione in ottemperanza alle regole deontologiche e processuali. Pertanto, l'ammissibilità del testimone e la sua escussione non costituiscono, come sostenuto dall'appellante, una implicita dichiarazione di attendibilità dello stesso da parte del Giudice. Di conseguenza, appaiono prive di pregio le argomentazioni sviluppate dall'appellante nei punti 11 e 13 del proprio ricorso in appello, con riguardo alla idoneità della testimonianza resa dal testimone a corroborare le sue tesi. In particolare, parte appellante si limita, in maniera alquanto sterile, a riportare la testimonianza resa dal testimone (pagina 26 → 34 del ricorso in appello). Tutte le dichiarazioni rese dal testimone , oltre che del tutto



pag. 12 di 23

inattendibili in quanto presumibilmente non "genuine", sono state comunque smentite da quanto dichiarato dagli altri testimoni escussi, così come emerge chiaramente da un semplice confronto fra le varie deposizioni testimoniali.

Il testimone confermava, innanzitutto, che l'appellante aveva cominciato a lavorare per conto della società appellata dal 3 giugno. Tale circostanza veniva smentita non solo documentalmente (si veda, in tal senso, il verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2013; doc. 2 di parte appellante), ma anche dalla deposizione resa dal testimone (peraltro citato dallo stesso appellante), il quale dichiarava sul punto: "non è vero che il ricorrente abbia iniziato a lavorare per il 3 giugno 2013, perché ha iniziato a lavorare a luglio 2013".

Il testimone affermava poi che l'appellante, in qualità di Business Development Director, avesse esercitato in autonoma la direzione dei settori: commerciale, vendite, marketing, strategia, gestione clienti, spedizioni, selezione e gestione della rete agenti e di vendita internazionale. L'asserito esercizio del potere direttivo nei settori sopracitati veniva smentito dal testimone

), il quale riferiva quanto segue: "Il ricorrente quando c'era aveva una interlocuzione con le persone ma, secondo me e da quanto mi risulta, non dava direttive, né coordinava dipendenti della resistente; a farlo erano o

al telefono. Il ricorrente doveva solo avere dei rapporti con gli agenti". Tantomeno l'appellante si occupava delle spedizioni per la società appellata, come confermato dalla testimonianza del sig. il quale sul punto affermava: "Da quello che mi risulta, il ricorrente non si occupava delle spedizioni. C'era una persona apposta che si occupava delle spedizioni; non governando la produzione, non può gestire le spedizioni".

Non può, del resto, che ritenersi falso l'asserito svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica di direttore generale della società appellata da parte dell'appellante, il tutto alla luce di quanto inequivocabilmente dichiarato sul punto dal testimone , sulla cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare, secondo il quale: "Il ricorrente non ha svolto mansioni di direttore generale".

Il testimone

confermava, per parte sua, che l'appellante svolgeva

pag. 13 di 23

attività di gestione e coordinamento con pieni poteri gerarchici e funzionali di tutto il personale adibito all'Area commerciale ed esercitasse tipici poteri datoriali organizzativi-disciplinari sulle risorse.

Con riferimento all'asserito potere gerarchico, di controllo e disciplinare, significativo è quanto affermato dal testimone il quale, oltre a confermare l'assenza di tali poteri in capo all'appellante, dichiarava: << lo come socio oppure nell'ambito del consiglio avrei potuto rimuovere il Dott. Il ricorrente non aveva potere gerarchico su nessuno. I dipendenti facevano riferimento a che nella sostanza era il capo azienda indiscusso. I dipendenti "non si filavano" il , sia per la non presenza assidua, sia per l'autorevolezza gestionale che non gli veniva attribuita". Il tutto veniva inoltre confermato dal testimone

Parimenti, non corrisponde al vero la circostanza, confermata unicamente dal testimone , per cui l'appellante fosse responsabile per la giustificazione delle assenze, rilasciasse permessi e ferie, organizzando permessi e turni. In senso contrario, hanno deposto sia il testimone), a detta del quale: "Quando non c'era il dott. , spesso in giro per lavoro essendo un commerciale, tutti si rivolgevano a (e non all'appellante N.d.R.), anche per permessi, turni e ferie"; sia il testimone il quale affermava: "Da quello che ho potuto appurare, si faceva un piano ferie dove ognuno segnava le ferie su un file Excel; non c'erano autorizzazioni particolari; ognuno, secondo il carico di lavoro, fissava le sue ferie. È vero che l'appellante N.d.R.), se ce ne era la necessità, stabiliva le date delle chiusure aziendali".

Con riferimento a quanto detto sin d'ora, nella gravata sentenza viene condivisibilmente osservato che: "Parimenti, non sono emersi apprezzabili e convergenti riscontri probatori circa l'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo-gerarchico del Direttore Generale della convenuta in punto richiesta e concessione, a proprio favore, di ferie e permessi o di necessità di giustificare le proprie assenze (v. punti 41 e 42 della parte narrativa di cui al ricorso)". Ancóra, l'appellante richiama quanto dichiarato dal testimone a conferma della propria asserita attività di selezione degli agenti personali. Come





già rilevato, tale attività era espressamente indicata nella scrittura privata del 18 dicembre 2014, la quale prevedeva l'attribuzione all'appellante della carica di consigliere nonché di Amministratore delegato della società appellata (v. doc. 13 di parte appellante). Con riferimento a tale aspetto, nella gravata sentenza il Tribunale si pronuncia nei seguenti termini: "Le considerazioni sin qui espresse devono ritenersi valevoli anche per l'ulteriore prospettata attività di selezione e gestione della rete agenti di vendita internazionale. Tale incombente rientra infatti nel novero dei compiti conferiti al ricorrente, in qualità di amministratore delegato, giusta pattuizione del dicembre 2014 in punto di "selezione di nuovi agenti o addetti commerciali all'estero; coordinamento della funzione amministrativa" (v. doc. 13 ricorso)". Pertanto, è documentalmente dimostrato come tale attività rientri nell'alveo delle attività esercitate dall'appellante quale Amministratore della società appellata, in forza di apposita delega.

Inoltre, a fondamento del proprio motivo di appello, l'appellante deduce il proprio asserito inserimento nell'organigramma aziendale. In sede di escussione, il testimone confermava di aver visto l'organigramma aziendale prodotto dall'appellante col proprio ricorso, nulla di più. Tale dichiarazione nulla dice in realtà circa la struttura organizzativa della società appellata né conferma (o potrebbe confermare) la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti, limitandosi a dare atto della mera presa visione di un documento. In tal senso, poi, si rimarca che l'allora parte resistente ha tempestivamente dedotto, senza essere smentita sul punto, che gli "organigrammi" aziendali contemplano sia dipendenti della società appellata che gli amministratori della stessa ed in essi risulta in ogni caso ben comprensibile il ruolo di mero Amministratore dell'appellante. Peraltro, l'appellante nemmeno figurava quale sottoposto rispetto al Direttore Commerciale, dott.

Da ultimo, l'appellante riporta la testimonianza del sig. a conferma del proprio asserito assoggettamento a vincoli di precisi orari di lavoro. Con riguardo alla testimonianza de qua, il testimone , oltre ad un generico "Si, è vero" (affermazione ripetuta per ogni capitolo di prova sul quale lo stesso è stato interrogato), fa riferimento alla possibilità per i dipendenti dell'odierna appellata di usufruire dello smartworking, affermando che lo stesso appellante vi avrebbe

pag. 15 di 23



fatto ricorso; il tutto, senza però riportare nessuna informazione circa i presunti orari di lavoro imposti all'appellante da chicchessia. In ogni caso, il preteso assoggettamento dell'appellante ad un preciso orario di lavoro veniva smentito da quanto dichiarato dal testimone , il quale negava che l'appellante fosse tenuto al rispetto di un orario di lavoro predeterminato, precisando: "Il ricorrente non si recava presso gli uffici della resistente né quotidianamente, né con cadenza costante. Quando arrivava, come mi dicevano tutti, arrivava verso sera; tra l'altro non c'era neppure bisogno di tale sua presenza perché doveva fare un altro lavoro ed anche noi lo pagavamo per fare anche un altro lavoro. Solo ed esclusivamente se andavo io in azienda, il ricorrente arrivava verso le 10. Il ricorrente non era tenuto né a rispettare un orario di lavoro prestabilito, né a presenziare presso gli uffici aziendali. Il ricorrente non aveva obblighi di presenza, né aveva obbligo di giustificare eventuali assenze né richiedere permessi". Il tutto veniva confermato dalle dichiarazioni del testimone , il quale affermava che l'appellante si recava negli uffici della società appellata nel tardo pomeriggio, aggiungendo: "Ne sono a conoscenza perché più volte è capitato che io stessi andando via per tornare a Milano ed il stava arrivando in ufficio, circa alle 17". Lo stesso testimone confermava che l'appellante non fosse tenuto a presenziare presso gli uffici aziendali, né a rispettare un orario di lavoro, che non aveva alcun obbligo di presenza né obbligo di giustificare assenze o richiedere permessi. laddove dovesse ritenersi dimostrata la soggezione anche dell'appellante ad un preciso orario di lavoro, il Tribunale correttamente precisa: "l'eventuale assoggettamento del ricorrente ad un preciso orario di lavoro si compendia in una circostanza di fatto meramente sussidiaria, indiziaria,

disimpegno di mansioni dirigenziali".

L'appellante tenta poi, contraddicendo sé stesso in più punti, di fornire una propria lettura delle deposizioni rese degli altri testimoni, unicamente volta a travisare i fatti al solo fine di indurre questa Corte ad aderire alla propria infondata tesi.

inidonea di per sé sola a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato specie se, come auspicato dal ricorrente, contrassegnato dal



pag. 16 di 23

In primo luogo, riportando la testimonianza del sig. in merito alla decorrenza del rapporto di lavoro, l'appellante non solo contraddice sé stesso, ma smentisce anche quanto dichiarato dal testimone

In realtà, a ben vedere, nessuna conferma della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra l'appellante e la società appellata viene fornita dalle dichiarazioni rese dal sig.

In particolare non si rivela utile alle tesi dell'allora ricorrente l'affermazione del relazionava al CdA sulle secondo cui: "E' vero che testimone opportunità commerciali ed in generale tutte le attività commerciali. Quando inviava reports a tutti". Come già evidenziato, infatti, il relazionare al Consiglio di Amministrazione circa il proprio operato rientra a pieno tra i cómpiti dell'Amministratore; inoltre, nuovamente l'appellante contraddice quanto dallo stesso dedotto nel ricorso di primo grado, ove affermava che egli inviava report unicamente al direttore generale. Peraltro, come correttamente rilevato dal Tribunale nella gravata sentenza: << L'attività di invio report descritta al punto 23) della narrativa di cui al ricorso si ritiene che si inserisca all'interno di quei compiti di "coordinamento della propria attività con il i" e di "gestione dei clienti individuati in direttore generale Sig. ed il Consiglio di Amministrazione" di cui alla accordo con il Sig. scrittura privata del dicembre 2014 (v. doc. 13 ricorso)".

Analoga valutazione va fatta in relazione all'ulteriore affermazione del testimone), secondo cui: " i aveva il compito di sviluppare nuovi clienti e nuovi mercati, anche attraverso una rete di agenti. ' doveva portare richieste di offerte in azienda". Al contrario, tale dichiarazione conferma come l'appellante svolgesse cómpiti rientranti a pieno titolo nell'espletamento delle deleghe conferitegli in qualità di Amministratore. In tal senso, si è correttamente pronunciato il Tribunale di Modena nella gravata sentenza con riguardo alla mansione di "Business Development Director": "trattasi di attività che, ancora una volta, risulta ricompresa nel novero delle mansioni di cui alla scrittura privata del dicembre 2014: "sviluppo dei mercati nei quali la Società e la Controllata sono attualmente presenti in modo sporadico e l'apertura di nuovi mercati".

pag. 17 di 23

Con riferimento allo svolgimento di mansioni riconducibili alla figura di Direttore Commerciale, l'appellante riporta la testimonianza del sig. , il quale dichiarava: "Avendo la delega come attività commerciale, di fatto ha ricoperto la carica di Direttore Commerciale". In tal senso, le attività svolte dall'appellante che rientrerebbero tra le "mansioni" di Direttore Commerciale della società appellata, venivano dallo stesso svolte unicamente quale Amministratore della società appellata munito di deleghe (v. doc. 13 di parte appellante). In realtà stando alle specifiche e puntuali allegazioni svolte dalla società allora resistente in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione, va evidenziato che il dott.

svolgeva mansioni di responsabile e direttore commerciale della società appellata dall'agosto 2011 fino al febbraio 2015; successivamente alle proprie dimissioni, lo stesso prestava comunque attività di consulenza per la società appellata in virtù di un contratto di collaborazione volto a supportare la riorganizzazione in particolare dell'area commerciale aziendale. Fino alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro del dott. con la società appellata, tutto il personale dell'area commerciale dell'appellata faceva riferimento quale superiore gerarchico al dott. i, dal quale era coordinato, e ciò per ogni aspetto dell'attività lavorativa e di ciascun rapporto di lavoro, ivi inclusa la gestione di autorizzazioni, turni, permessi e ferie. Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro tra il dott. e la società appellata, l'area commerciale della appellata veniva riorganizzata. In tale frangente, comunque solo temporaneamente, nel corso del 2016, alcune attività inerenti all'area commerciale della società appellata venivano parzialmente avocate in capo all'appellante quale Amministratore munito di ampie deleghe,

mentre le attività anche operative in precedenza assegnate al dott.

venivano ripartite tra i dipendenti della società appellata un tempo coordinati dal dott.

In tal senso deve essere letta la testimonianza del dott.

ripotata dall'appellante, dalla quale emerge chiaramente che le attività di direttore commerciale venivano svolte dall'allora ricorrente unicamente laddove previste da una espressa delega; pertanto, le stesse erano pienamente riconducibili nell'alveo delle competenze riconosciute all'appellante, in qualità di



Amministratore Delegato della società appellata.

Si precisa che, con riferimento all'asserita circostanza per cui l'appellante esercitasse le mansioni di Direttore Commerciale, il testimone precisava: "No, non è vero, non è stato così. Ne sono a conoscenza in quanto mi è stato riferito da ; e dai clienti stessi russi e cinesi che ho incontrato io direttamente." Con riferimento alla figura del sig. ed alle relative mansioni di responsabile e direttore commerciale della società appellata, il testimone rispondeva: "Si, è vero; ma era anche socio ed era sempre rimasto come responsabile commerciale e poi come consulente". Aggiungeva inoltre il testimone : "Quando non c'era il dott. , spesso in giro per lavoro essendo un commerciale, tutti si rivolgevano a (e non all'appellante N.d.R.)".

, con riguardo alle Ancóra l'appellante cita quanto riferito dal testimone asserite attività di assunzione del personale. In tal senso, il testimone avesse firmato gli impegni di dichiarava: "Non sapevo fino ad oggi che non aveva deleghe per assumere assunzione di personale". Anche tale ultima circostanza non corrisponde al vero, non avendo mai l'appellante sottoscritto i contratti di assunzione dei dipendenti dell'area commerciale della società appellata. Le attività tutte esercitate dal sig. àmbito commerciale rientravano nell'alveo della carica di Amministratore Delegato detenuta dall'appellante, come correttamente rilevato anche dal Tribunale di Modena nella gravata sentenza: "Con la pattuizione del dicembre 2014, al ricorrente venivano così conferiti poteri di "coordinamento della sviluppo dei mercati propria attività con il direttore generale Sig. nei quali la Società e la Controllata sono attualmente presenti in modo sporadico e apertura di nuovi mercati; la gestione dei clienti individuati in accordo con il ed il Consiglio di Amministrazione; organizzazione del personale Sig. dipendente destinato all'area commerciale della Società; selezione di nuovi agenti o addetti commerciali all'estero; coordinamento della funzione amministrativa".

Si rammenta, poi, che l'appellante afferma, come già nel ricorso di primo grado, di avere avuto un proprio ufficio all'interno della società appellata. Ciò è da

pag. 19 di 23



considerarsi non corrispondente al vero in ragione di quanto riportato non solo dal testimone , il quale affermava: "Il ricorrente non aveva un proprio ufficio singolo. C'era un unico ufficio grande con varie scrivanie. Il Dott. aveva una sua scrivania ed aveva un suo numero di telefono, come tutti", ma anche da quanto affermato dal testimone : " non aveva una propria stanza come ufficio; condivideva una stanza con altri impiegati".

Alla luce dei suesposti rilievi, deve, quindi, concludersi che il Giudice di prime cure abbia operato un attento vaglio non solo della documentazione versata in atti dall'odierno appellante ma anche delle espletate prove testimoniali, giungendo a conclusioni in tutto e per tutto condivise da questa Corte.

In ragione di quanto sopra esposto, anche il secondo motivo di gravame va rigettato.

Per quanto attiene, infine, al terzo motivo di gravame, con cui si censura in sostanza la gravata sentenza per aver addossato sull'allora ricorrente l'onere probatorio dei fatti costitutivi delle proprie pretese, è sufficiente osservare che il Tribunale di Modena ha fatto puntuale applicazione al caso di specie dei principi di diritto stabiliti in materia dalla Suprema Corte di Cassazione.

In relazione a questo aspetto nella gravata sentenza viene condivisibilmente osservato che: << Per la definizione della domanda di accertamento formulata dal Sig. 'si ritiene opportuno richiamare il condivisibile principio di diritto secondo cui: «Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.» (Cass., 30.9.2016, n. 19596; v. anche Cass., 6.11.2013, n. 24972).

Nella richiamata pronuncia la S.C. ha avuto modo di chiarire che: «La qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della società stessa solo se si accerti l'attribuzione di



mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è necessario che colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società». Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale si ritiene che competa all'attore dimostrare di avere svolto attività ulteriore rispetto a quella di cui al mandato di amministratore; il tutto nelle forme tipiche della prestazione di lavoro subordinato. Con riferimento a tale ultimo aspetto si richiama il principio di diritto secondo cui: «L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva; sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto» (v. ex multis Cass., 28.9.2006, n. 21028).

Con la precisazione per cui: « Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma, essenzialmente, nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla cd. subordinazione attenuata.» (Cass., 10.5.2016, n. 9463) [...] >>.

La giurisprudenza è, quindi, costante nel ritenere che l'onere della prova incomba sull'Amministratore il quale voglia vedere riconosciuto in giudizio il

pag. 21 di 23

vincolo di subordinazione con la società asserita datrice di lavoro. Peraltro, sul punto, il sig. smentisce la propria tesi dell'illegittima inversione dell'onere probatorio (onere che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe dovuto gravare in capo alla società appellata) citando la sentenza n. 2487 del 2022 della Corte di Cassazione, la quale statuisce quanto segue: "sono cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato".

Nel medesimo senso, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che: "La qualità di amministratore e lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società" (Cassazione Sezione Lavoro 29 novembre 2022 n. 35088).

Orbene, ad avviso di questa Corte, l'odierno appellante ha disatteso il suddetto principio, omettendo di assolvere al proprio onere probatorio e non riuscendo a dimostrare la sussistenza di alcun indice di subordinazione nel rapporto intercorso con la società appellata.

Per questi motivi, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.

Le spese del grado vengono poste a carico del sig. , risultato soccombente, ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D. M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia (scaglione da € 260.001,00 a 500.000,00) e dell'assenza di attività istruttoria ed avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4. 1° co. del Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse della società appellata).

· en

Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello proposto dal sig. e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, in tema di raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello - sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
- a al pagamento delle to spese del grado che si - condanna il sig. liquidano in € 7.120,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generale, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello proposto dal sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11.01.2024 Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli

Il Presidente dott. Carlo Coco

minuta depositata il 12.1.2024



pag. 23 di 23

